



Avv. Sara Rivieri
Notaio

Repertorio n. 5798

Fascicolo 4719

ATTO COSTITUTIVO

della "Comunità del Cibo di Crinale 20 40"


REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A MASSA
in data 10/05/2021
al n. 2078 serie IT

L'anno duemilaventuno il giorno sei (6) del mese di maggio.

In Pontremoli, Via Pietro Bologna n. 13.

Innanzi a me Dr.ssa SARA RIVIERI, Notaio in Massa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,



SONO COMPARI

- PIZZATI ITALO, nato a Corniglio il 6 novembre 1955, ivi residente in Frazione Marra, Via Don Benedetto Pizzati n. 14, Codice Fiscale PZZ TLI 55S06 D026S;
- LOMBARDI DANIELE, nato a La Spezia l'8 giugno 1973, residente in Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 118, Codice Fiscale LMB DNL 73H08 E463C;
- MARCELLI VITTORIO, nato a Fivizzano il 13 settembre 1954, ivi residente in Località Agnino, Via Martiri della Resistenza n. 52, Codice Fiscale MRC VTR 54P13 D629F;
- PAGANINI ROLANDO, nato a Pontremoli il 12 maggio 1954, residente ad Aulla, Via Provinciale Ripa n. 26, Codice Fiscale PGN RND 54E12 G070E;
- LAPI PAOLO, nato a Pontremoli il 6 dicembre 1970, ivi residente in Via R. Volpi n. 37, Codice Fiscale LPA PLA 70T06 G8700;

- GIANNARELLI MARIO, nato a Fivizzano il 5 maggio 1990, ivi residente in Via Nazionale Nord n. 113, Codice Fiscale GNN MRA 90E05 D629W;
 - BARACCHINI LUCIA, nata a Pontremoli il 5 dicembre 1962, ivi residente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8, Codice Fiscale BRC LCU 62T45 G870J;
 - BOGGI RICCARDO, nato a Mulazzo il 19 luglio 1951, ivi residente in Frazione Groppoli, Via Casa Rossa n. 3, Codice Fiscale BGG RCR 51L19 F802Z;
 - PETACCO EMILIA, nata ad Arcola il 21 marzo 1953, ivi residente in Via Morucciola I Traversa n. 4, Codice Fiscale PTC MLE 53C61 A373R;
 - BERTOCCHI SARA, nata a Pontremoli il 1° marzo 1965, ivi residente in Via Pirandello n. 27, Codice Fiscale BRT SRA 65C41 G870P;
 - BARONTINI ALESSANDRO nato a Rosignano Marittimo (LI) il 7 settembre 1968 e residente a Pontremoli località Gravagna San Rocco n. 65/B, codice fiscale: BRN LSN 68P07 H5700.
- Detti Componenti, cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono per il presente atto con il quale convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita tra essi Componenti PIZZATI ITALO, LOMBARDI DANIELE, LOMBARDI DANIELE, PAGANINI ROLANDO, LAPI PAOLO, GIANNARELLI MARIO, BARACCHINI LUCIA, BOGGI RICCARDO, PETACCO EMI-

LIA, BARONTINI ALESSANDRO e BERTECCHI SARA, una associazione sotto la denominazione "Comunità del Cibo di Crinale 20 40", regolata dalle norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché dalle norme contenute nello statuto dell'associazione.

L'associazione ha sede in Pontremoli, Via Cocchi n. 24 presso Centro Lunigianese di Studi Giuridici.

ARTICOLO 2

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050.


ARTICOLO 3

Il corridoio territoriale di riferimento è quello del crinale toscoemiliano-ligure, ricomprendente i Comuni della Lunigiana Storica (Valdimagra e Valdivara) e delle Valli dell'Appennino Parmense confinanti con la Lunigiana.

Potranno essere accorpati varianti di area geografica vasta. Le varianti motivate scientificamente e rilevate tecnicamente dovranno essere accolte ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione vuole essere la spinta nuova, dopo il Covid 19, per una "economia profetica capace di far germogliare i sogni" (cit. Economia di Francesco), avviando processi, creando risorse, cambiando stili di vita e soprattutto modelli di produzione e consumo verso una sostenibilità economica ambientale e sociale.

L'Associazione vuole valorizzare le terre di mezzo, luoghi e



spazi dove si facilitano l'incontro, il contatto, la contaminazione premesse per l'annullamento dei confini.

L'Associazione vuole creare una comunità educante gettando le basi della comprensione reciproca, favorendo empatia e curiosità per le storie altrui, per il territorio, la sua storia. Vuole inoltre, mettendo al centro le persone i loro desideri, sogni e paure, essere lo strumento per un nuovo Umanesimo.

Lo scopo primario della Comunità del Cibo di Crinale 20 40, dettagliato nel Manifesto, è la costruzione del futuro delle giovani generazioni attraverso il miglioramento della qualità della vita nei comuni di crinale, dello sviluppo economico, culturale, sociale ed ambientale, partendo dal sistema alimentare, promuovendo la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali, della loro lavorazione e trasformazione in piatti tipici gastronomici, della conservazione della biodiversità agricola e degli ecosistemi in applicazione alla legge n. 194 del 1° dicembre 2015. Il quadro strategico di riferimento è contenuto nel Piano strategico.

In particolare, in continuazione ideale dello scopo della Giovane Montagna, fondata da Giuseppe Micheli nel 1899, come "Organo degli interessi delle vallate parmensi e pontremolesi" le finalità, all'interno dei territori dei comuni di crinale, sono:

- La tutela e la valorizzazione della biodiversità di inte-

resse agricolo ed alimentare ai sensi della Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare";

- Il Sostegno del processo di modernizzazione e rinascita dell'appennino di crinale parmense-lunense in questo difficile momento segnato dall'abbandono della montagna di crinale, cercando di concretizzare gli obiettivi previsti dall'Agenda 20-30 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;

- Sostenere e sollecitare l'attivazione e lo sviluppo di relazioni fra i soggetti degli operatori agrosilvopastorali e dei servizi agroturistici ed ambientali della montagna, di iniziative concrete di contrasto degli svantaggi naturali permanenti dei comuni del crinale delle valli del parmense e della Lunigiana toscana e ligure, promuovendo anche incontri e scambi, relazionali e commerciali;

- La formazione ed aggiornamento permanente dei diversi stakeholders e degli operatori di miglioramento e valorizzazione della gestione dei terreni agro-silvo-pastorali privati, collettivi e pubblici con il coinvolgimento delle Università e delle scuole del territorio tosco emiliano, ma anche con esperti di diverse discipline e provenienze;

- La declinazione del cibo di crinale a 360°, in un approfonda-



dimento e valorizzazione, basata anche sull'empowerment, che coinvolga questi territori di crinale in modo globale: etnografia, antropologia, storia, spiritualità, tradizioni, paesaggi e natura, produzione e commercio;

- La rinascita di un marchio identitario della comunità di crinale, attraverso il percorso del cibo, che diventa cibo come nutrimento del corpo e dell'anima;

- Tutela e valorizzazione della società della conoscenza, attraverso il sostegno alla consapevolezza del patrimonio materiale e immateriale che ha connotato l'Appennino negli ultimi secoli.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

L'Associazione opera nell'ambito territoriale di riferimento indicato all'art. 2 dello statuto.

ARTICOLO 4

Le norme che regolano il funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto predisposto dai costituenti che dichiarano di ben conoscerlo e che al presente atto si allega, previa lettura datane da me Notaio, sotto la lettera "A".

ARTICOLO 5

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.


L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 6

Possono essere membri dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: sono tutti coloro che hanno fondato l'asso-



ciazione;

- soci ordinari: sono coloro che hanno aderito in data successiva alla fondazione dell'associazione;

- soci sostenitori: sono coloro che, pur non essendo collocati direttamente nella perimetrazione territoriale desiderano partecipare ai progetti associativi. I soci sostenitori che versano la quota associativa annuale, acquisiscono il diritto di voto.

L'assemblea potrà altresì nominare soci benemeriti e onorari: sono coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

ARTICOLO 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo;
- l'organo di revisione.

Le norme secondo le quali l'associazione è amministrata sono contenute nello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A".

A comporre il primo consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) e che resterà in carica fino alla data di scadenza

del primo mandato - come determinato dall'allegato statuto,
vengono nominati i signori:

- Pizzati Italo, Presidente;
- Lombardi Daniele, consigliere e Vicepresidente;
- Baracchini Lucia, consigliere;

tutti come sopra generalizzati.

ARTICOLO 8

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Libro I, titolo II del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Le spese tutte del presente atto e consequenziali sono a carico dell'associazione.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai Componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio a norma di legge alle ore 18:26 (diciotto e ventisei).

Consta l'atto di tre fogli di carta resa legale scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in minima parte di mio pugno, per pagine dieci fin qui.

FIRMATI: ITALO PIZZATI - DANIELE LOMBARDI - VITTORIO MARCELLI - ROLANDO PAGANINI - PAOLO LAPI - GIANNARELLI MARIO - LUCIA BARACCHINI - RICCARDO BOGGI - EMILIA PETACCO - SARA BERTOCCHI - ALESSANDRO BARONTINI - SARA RIVIERI Notaio



S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "Comunità del Cibo di Crinale 20 40", istituita ai sensi della Legge 194/2015.

La sede sociale è in Pontremoli, Via Cocchi n. 24 presso Centro Lunigianese di Studi Giuridici.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 - Gli ambiti territoriali di riferimento

Il corridoio territoriale di riferimento è quello del crinale toscoemilianoligure, ricomprendente i Comuni della Lunigiana Storica (Valdimagra e Valdivara) e delle Valli dell'Appennino Parmense confinanti con la Lunigiana.

Potranno essere accorpati varianti di area geografica vasta. Le varianti motivate scientificamente e rilevate tecnicamente dovranno essere accolte ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 - Missione

L'Associazione vuole essere la spinta nuova, dopo il Covid 19, per una "economia profetica capace di far germogliare i sogni" (cit. Economia di Francesco), avviando processi, creando risorse, cambiando stili di vita e soprattutto modelli di produzione e consumo verso una sostenibilità economica ambientale e sociale.

L'Associazione vuole valorizzare le terre di mezzo, luoghi e spazi dove si facilitano l'incontro, il contatto, la contaminazione premesse per l'annullamento dei confini.

L'Associazione vuole creare una comunità educante gettando le basi della comprensione reciproca, favorendo empatia e curiosità per le storie altrui, per il territorio, la sua storia. Vuole inoltre, mettendo al centro le persone i loro desideri, sogni e paure, essere lo strumento per un nuovo Umanesimo.

Articolo 4 - Scopo e finalità

Lo scopo primario della Comunità del Cibo di Crinale 2040, dettagliato nel Manifesto, è la costruzione del futuro delle giovani generazioni attraverso il miglioramento della qualità della vita nei comuni di crinale, dello sviluppo economico, culturale, sociale ed ambientale, partendo dal sistema alimentare, promuovendo la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali, della loro lavorazione e trasformazione in piatti tipici gastronomici, della conservazione della biodiversità agricola e degli ecosistemi in applicazione alla legge n. 194 del 1° dicembre 2015. Il quadro strategico di riferimento è contenuto nel Piano strategico.

In particolare, in continuazione ideale dello scopo della Giovane Montagna, fondata da Giuseppe Micheli nel 1899, come "Organo degli interessi delle vallate parmensi e pontremolesi" le finalità, all'interno dei territori dei comuni di cri-

nale, sono:

- La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare ai sensi della Legge n. 194 del 1° Dicembre 2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare".

- Il Sostegno del processo di modernizzazione e rinascita dell'appennino di crinale parmense-lunense in questo difficile momento segnato dall'abbandono della montagna di crinale, cercando di concretizzare gli obiettivi previsti dall'Agenda 20-30 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

- Sostenere e sollecitare l'attivazione e lo sviluppo di relazioni fra i soggetti degli operatori agrosilvopastorali e dei servizi agroturistici ed ambientali della montagna, di iniziative concrete di contrasto degli svantaggi naturali permanenti dei comuni del crinale delle valli del parmense e della Lunigiana toscana e ligure, promuovendo anche incontri e scambi, relazionali e commerciali.

-La formazione ed aggiornamento permanente dei diversi stakeholders e degli operatori di miglioramento e valorizzazione della gestione dei terreni agro-silvo-pastorali privati, collettivi e pubblici con il coinvolgimento delle Università e delle scuole del territorio tosco emiliano, ma anche con esperti di diverse discipline e provenienze.

- La declinazione del cibo di crinale a 360°, in un approfondimento e valorizzazione, basata anche sull'empowerment, che coinvolga questi territori di crinale in modo globale: etnografia, antropologia, storia, spiritualità, tradizioni, paesaggi e natura, produzione e commercio.

- La Rinascita di un marchio identitario della comunità di crinale, attraverso il percorso del cibo, che diventa cibo come nutrimento del corpo e dell'anima.

- Tutela e valorizzazione della società della conoscenza, attraverso il sostegno alla consapevolezza del patrimonio materiale e immateriale che ha connotato l'Appennino negli ultimi secoli.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

L'Associazione opera nell'ambito territoriale di riferimento indicato all'art. 2.

Articolo 5 - Associati

Possono essere membri dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: sono tutti coloro che hanno fondato l'associazione;

- soci ordinari: sono coloro che hanno aderito in data successiva alla fondazione dell'Associazione;

- soci sostenitori: sono coloro che, pur non essendo collocati direttamente nella perimetrazione territoriale desiderano partecipare ai progetti associativi. I soci sostenitori che versano la quota associativa annuale, acquisiscono il diritto di voto.

L'assemblea potrà altresì nominare soci benemeriti e onorari: sono coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Articolo 6 - Amici della Comunità del Cibo di Crinale 20 40
Amici della Comunità del Cibo di Crinale 20 40 sono gli Enti e le Associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo ed hanno sottoscritto il Patto di Crinale.

Articolo 7 - Comitato Scientifico della Comunità del Cibo di Crinale 20 40

Comitato Scientifico della Comunità del Cibo di Crinale 20 40 è composto da personalità del mondo accademico, sociale ed economico e svolge una funzione di indirizzo a sostegno del progetto complessivo.

Articolo 8 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possano aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re-

stando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 10 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibe-

razione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 12 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Articolo 13 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo

2475-ter del codice civile.

Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 21 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 25 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 26 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 28 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 29 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 30 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 31 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 32 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 33 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 34 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

- Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RuntS.

- Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

FIRMATI: ITALO PIZZATI - DANIELE LOMBARDI - VITTORIO MARCELLI - ROLANDO PAGANINI - PAOLO LAPI - GIANNARELLI MARIO - LUCIA BARACCHINI - RICCARDO BOGGI - PETACCO EMILIA - SARA BERTOCCHI - ALESSANDRO BARONTINI - SARA RIVIERI Notaio

Copia composta di pagine ventuno questa compresa, conforme all'originale, in miei atti, firmato a norma di legge.

Massa, 18 (diciotto) giugno duemilaventuno.

Saverio Rucchi

